REGOLAMENTO PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

(Formulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6
del DM 176/2022)

Art. 1 - DURATA DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE

Il percorso ha la durata del triennio di Scuola Secondaria di Primo Grado.

Nei percorsi ad indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento musicale costituisce parte integrante dell'orario annuale dell'alunna e dell'alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PERCORSI

L'orario settimanale dei Percorsi ad Indirizzo musicale prevede le seguenti attività di insegnamento,"organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi":

a) lezione individuale di strumento;

b) teoria e lettura della musica;

c) musica d'insieme.

Ai sensi dell'art. 4 del DM 176/2022, si tratterà di "tre ore settimanali anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale", svolte in un massimo di due rientri pomeridiani.

Per la sola classe prima le attività di teoria musicale e musica d'insieme si svolgeranno in orario mattutino (5^ e 6^ ora indicativamente del mercoledì), mentre la 7^ e 8^ ora saranno dedicate alle lezioni di educazione motoria.

Durante l'anno scolastico, specie in previsione di concerti, manifestazioni, partecipazione a concorsi e rassegne, è possibile che il docente di strumento richieda una variazione dell'orario pomeridiano e la presenza di altri alunni e/o docenti durante le lezioni.

Assenze

Le assenze alle ore pomeridiane del corso devono essere giustificate il mattino successivo all'insegnante della prima ora. Per eventuali entrate in ritardo e/o uscite anticipate vale il regolamento generale di Istituto.

Art. 3 - POSTI DISPONIBILI PER LA FREQUENZA AI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE DISTINTI PER SPECIALITÀ STRUMENTALE E ANNO DI CORSO

Nel rispetto dei "parametri numerici fissati dall'articolo 11 del DPR 81/2009" (citati nell'Art. 2 del DM 176/2022), i percorsi a indirizzo musicale prevedono, per ciascun anno di corso, "gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale".

Il numero di alunni ammessi alla classe prima può variare ogni anno scolastico in base ai posti effettivamente disponibili, che saranno comunicati alle famiglie prima dello svolgimento della prova orientativo-attitudinale.

Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ALLE DIVERSE SPECIALITÀ STRUMENTALI

Per accedere ai Percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all'atto dell'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequentare i Percorsi ad Indirizzo Musicale, indicando l'ordine di preferenza dei quattro strumenti per i quali la scuola fornisce l'insegnamento (chitarra, percussioni, pianoforte, tromba). L'ordine di preferenza dei quattro strumenti non è vincolante ai fini dell'assegnazione finale che spetta in ogni caso alla Commissione (vedi art. 7).

Gli alunni/e devono sostenere una prova orientativo-attitudinale, per la quale non sono richieste competenze strumentali pregresse.

Tale prova si articolerà in due parti:

- la prima finalizzata a valutare le capacità riguardanti la percezione degli aspetti melodici, ritmici, acustici e armonici della musica;

- la seconda finalizzata a valutare le particolari attitudini di ogni candidato verso le quattro specialità strumentali del Percorso ad indirizzo musicale.

La commissione esaminatrice delle prove orientativo-attitudinali, in relazione agli esiti delle prove svolte, stilerà una relativa graduatoria (che sarà pubblicata dalla scuola, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni).

Nel caso in cui un alunno/a rinunci motivatamente all'iscrizione alla classe ad indirizzo strumentale, al suo posto è inserito, seguendo l'ordine di graduatoria, uno degli alunni non ammessi; a questo alunno è assegnato lo strumento dell'alunno rinunciatario.

Una volta assegnato lo strumento musicale dalla Commissione, non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio.

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI CON DISABILITA' E CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO

Nel caso di alunni/e diversamente abili o con disturbo specifico dell'apprendimento la scuola e la commissione predisporranno delle prove orientativo-attitudinali calibrate sui particolari casi che si presenteranno.

Art. 6 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3

La commissione esaminatrice delle prove orientativo-attitudinali, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sarà composta da un docente di ognuna delle quattro specialità strumentali previste e da un docente di musica.

Art. 7 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI ASSEGNATI AI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE, TENUTO CONTO DELL'ORGANICO ASSEGNATO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

L'assegnazione dello strumento agli alunni è affidata alla Commissione delle prove orientativo- attitudinali, in considerazione:

a) del punteggio conseguito nelle prove;

b) della disponibilità di posti per ciascuno strumento;

c) della ripartizione omogenea degli alunni tra le quattro classi di strumento;

d) della preferenza indicata dagli alunni al momento dell'iscrizione (compatibilmente con i punti a - b - c).

Art. 8 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAME DI STATO

In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale il colloquio comprende una prova pratica di strumento.

I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni.

Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Art. 9 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL CASO IN CUI LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, SIANO SVOLTE DA PIÙ DOCENTI

Qualora le attività di cui all'articolo 4, comma 2, siano svolte da più docenti di strumento, viene espressa un' unica valutazione.

Art. 10 - RITIRO DAL CORSO

La richiesta di ritiro dal percorso ad indirizzo musicale è consentita esclusivamente in casi eccezionali opportunamente motivati. Tale scelta dovrà essere supportata da dichiarazione scritta al Dirigente scolastico, con allegata documentazione che attesti l'effettiva impossibilità a proseguire gli studi strumentali.

Il Dirigente Scolastico si riserva comunque di valutare, dopo un confronto con la famiglia e con il docente di strumento, l'interruzione del percorso musicale per l'alunno e il suo inserimento in uno dei corsi ordinari.

Art. 11 - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel caso in cui un alunno/a iscritto all'indirizzo musicale non venga ammesso alla classe successiva, si valutano le seguenti opzioni:

1. la prosecuzione del percorso a indirizzo musicale, nel caso si siano frequentate con regolarità e profitto le attività musicali, salvo diversa richiesta da parte della famiglia o diverso orientamento del Consiglio di classe;

2. l'interruzione del percorso ad indirizzo musicale e l'inserimento in uno dei corsi ordinari, nel caso di frequenza irregolare o con scarso profitto.

Art. 12 - STRUMENTI IN COMODATO D'USO

L'acquisto dello strumento musicale necessario per la pratica, dei libri di testo e degli accessori vari è in capo alle famiglie degli studenti.

Alcuni strumenti musicali possono essere offerti in comodato d'uso gratuito dall'Istituto, tenuto conto della tipologia e della disponibilità di strumenti. Lo strumento musicale viene affidato annualmente alle famiglie, previa compilazione di un apposito modulo.

Art. 13 - CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI INSEGNAMENTO DEI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE FUNZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI

I docenti di strumento musicale parteciperanno alle attività collegiali e agli impegni istituzionali compatibilmente con il proprio orario curricolare, nelle modalità comunicate dagli stessi.

Art. 14 - EVENTUALI FORME DI COLLABORAZIONE, IN COERENZA CON IL PIANO DELLE ARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 60/2017, CON I POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL MEDESIMO DECRETO, E CON ENTI E SOGGETTI CHE OPERANO IN AMBITO MUSICALE

Saranno considerate eventuali forme di collaborazione con altri enti che operino in ambito musicale, artistico e sociale.

Art. 15 - EVENTUALI MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DEL DECRETO

MINISTERIALE 31 GENNAIO 2011, N. 8 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Sarà considerata la possibile collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento di eventuali attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria.